



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

CIRCOLARE

Oggetto: Semplificazione amministrativa: per le procedure di prima classificazione e rinnovo quinquennale della classifica delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere – Attuazione della L.R. n. 22/1984, L. R. n. 27/1998, L.R. n. 3/2008.

Premessa

Con l'obiettivo prioritario della semplificazione amministrativa, della trasparenza e della omogeneità di informazioni e procedure sul territorio regionale, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con la presente circolare si forniscono indicazioni puntuali sui procedimenti regionali in materia di classificazione delle strutture ricettive, con specifico riferimento alla procedura di prima classifica e di rinnovo quinquennale.

Preme anzitutto evidenziare che, in attuazione del disposto di cui ai commi 16-32, art. 1, della Legge Regionale 5 marzo 2008 n. 3, che ha disciplinato, per la Regione Sardegna, il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito denominato SUAP), l'autocertificazione tramite il SUAP è diventata la procedura ordinaria per avviare gli interventi inerenti le attività produttive, attraverso la dichiarazione della piena rispondenza alla normativa vigente.

Con riferimento alla materia oggetto della presente circolare, con decorrenza dal prossimo quinquennio di classificazione relativo alle annualità 2015-2019, è stato disposto l'inserimento dell'intero iter procedurale all'interno del portale SUAP; pertanto, la trasmissione e successiva movimentazione della modulistica relativa e degli atti amministrativi connessi e conseguenti, dovrà svolgersi integralmente per via telematica sulla medesima piattaforma.

Articolo 1 - Principi generali in materia di classificazione

1. Le disposizioni relative alla classificazione sono contenute rispettivamente nella Legge Regionale n. 22/1984 per le aziende ricettive e nella Legge Regionale n. 27/1998 per le strutture ricettive extra-alberghiere.

2. Sulla base delle disposizioni di legge "*la classificazione ha validità per un quinquennio, a decorrere dal 1 gennaio 1985*"; in forza di ciò, finora sono state realizzate le procedure di classificazione relative ai quinquenni: 1985-1989, 1990-1995, 1996-2000, 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014. Relativamente al quinquennio 2015-2019 e ai quinquenni successivi, salvo modifiche normative, le operazioni di classificazione per le strutture operanti, e per le nuove strutture, dovranno essere concluse entro il 31 dicembre di ciascun quinquennio.

3. La classificazione si riferisce al quinquennio di riferimento e, a prescindere dalla data della richiesta nell'ipotesi di nuove aperture o dalla data del rinnovo nell'ipotesi di strutture già esistenti o dall'emissione del provvedimento definitivo, è valida sino alla scadenza del relativo quinquennio. Il rinnovo della classificazione deve essere fatto anche nel caso in cui non siano intervenute, rispetto all'ultima procedura di classificazione, variazioni di alcun tipo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Articolo 2 – Procedura per l’ottenimento della prima classificazione e per il rinnovo

1. Ai sensi dell’art. 13 delle “Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive. Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art.1, commi 16-32 e D.P.R. n. 160/2010” approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/55 del 23.09.2011, la classificazione delle strutture ricettive ai sensi della L.R. n° 22/84 e L.R. n° 27/88 è provvisoriamente autocertificata dal tecnico abilitato e consente l’immediato avvio dell’attività, mentre il provvedimento definitivo è rilasciato, anche successivamente all’apertura, a seguito delle verifiche effettuate dagli enti competenti, secondo il procedimento descritto dalle norme di settore”.

2. Gli enti competenti in materia di classificazione sono la Provincia e il Comune, cui spetta il compito di effettuare le verifiche tecniche, giuridiche e amministrative per l’individuazione della classificazione definitiva da attribuire alle strutture ricettive.

3. Con la presentazione della modulistica di cui agli articoli successivi (reperibile sul portale www.sardegnaimpresa.eu) la classificazione dell’esercizio ricettivo viene autocertificata provvisoriamente e l’attività può essere immediatamente avviata. La[[a1](#)] presentazione della DUAAP e della modulistica allegata determina, da parte del SUAP competente, l’attivazione, entro il termine massimo previsto dalla normativa per la verifica della regolarità formale, degli endo-procedimenti in capo a ciascuno degli enti coinvolti nella procedura e non è imposto all’impresa l’obbligo di presentare ulteriori istanze o documentazioni ai fini dell’ottenimento della classificazione definitiva, se non le integrazioni eventualmente richieste dagli enti medesimi, tramite piattaforma e necessarie per la chiusura dell’istruttoria.

Qualora il SUAP territorialmente competente, rilevi carenze documentali gravi riferite alla singola pratica presentata, dovrà dichiararne l’irricevibilità.

4. Acquisiti tutti gli atti istruttori, compreso il parere della Provincia, il Comune rilascia il provvedimento definitivo di classificazione richiesto dalla normativa di settore richiamata dall’articolo 13 della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 39/55 del 2011, senza che sia necessario, nell’ottica della semplificazione connessa al procedimento unico, acquisire ulteriori istanze da parte dell’impresa. Tutti gli atti vengono trasmessi esclusivamente attraverso la piattaforma regionale SUAP.

5. Spetta alla Regione l’emanazione degli indirizzi e dei criteri generali per la classificazione, la pubblicazione dell’elenco annuale delle strutture ricettive e l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia del Comune. Inoltre, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n° 22/1984 è possibile esperire ricorso all’Assessorato Regionale competente in materia di Turismo avverso il provvedimento di classificazione emesso dal Comune.

6. Qualora sia assente anche uno solo tra i modelli necessari in base alla tipologia di struttura o gli stessi non contengano le autocertificazioni previste, il SUAP dovrà dichiarare l’irricevibilità della pratica, salvo che non sia possibile l’integrazione dei dati mancanti. La mancanza dell’autocertificazione della classificazione provvisoria, costituisce comunque, causa di irricevibilità.

7. I provvedimenti di classifica, così come quelli di revisione o declassificazione, dovranno essere trasmessi alla Provincia e alla Regione attraverso la piattaforma regionale SUAP.

Articolo 3 – Modulistica per la prima classificazione

1. In caso di apertura di una nuova struttura ricettiva è necessario presentare il modello DUAAP e l’allegato B10 con tutti gli ulteriori moduli indicati nel suo frontespizio tra cui, in particolare:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- Allegato F29 per gli alberghi e gli alberghi residenziali;
- Allegato F30 per i campeggi e i villaggi turistici;
- Allegato F31 per gli ostelli per la gioventù, case per ferie, affittacamere, residence, case e appartamenti per vacanze.

2. In caso di procedura edilizia (nuova costruzione, adeguamento, restauro conservativo, ecc.) il procedimento edilizio e quello inerente l'esercizio dell'attività possono essere avviati e conclusi congiuntamente, nel rispetto del principio di unicità del procedimento che caratterizza lo sportello unico delle attività produttive.

Articolo 4- Modulistica per il rinnovo di classifica

1. Ai fini di ottenere il rinnovo della classificazione, entro il 30 giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di classificazione, deve essere presentata attraverso la piattaforma SUAP la seguente documentazione:
 - Modello F8 Rinnovo di atti abilitativi;
 - Allegato F29 per gli alberghi e gli alberghi residenziali;
 - Allegato F30 per i campeggi e i villaggi turistici.
2. Non è necessario procedere alla trasmissione di ulteriore documentazione (dichiarazioni di conformità, asseverazioni, planimetrie, ecc) a meno che non siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione già trasmessa al Comune.
3. Con riferimento alle procedure di rinnovo della classificazione relative al quinquennio 2015-2019, restano comunque valide le istanze già trasmesse con la modulistica previgente alla introduzione dei modelli oggetto della presente circolare.

Assessorato dell'Industria

Il Direttore Generale

Roberto Saba

(firmato digitalmente)

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

Il Direttore Generale

Mauro Cadoni

(firmato digitalmente)